


TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (ex art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 585/2026 promossa da:

 ass. avv. LESCA GIACOMO e avv. FRONTICELLI BALDELLI CHIARA GIOVANNA;

- PARTE RICORRENTE -

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ass. avv. PASUT FRANCO e avv. CONROTTA EMILIA;

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: Fondo di garanzia crediti di lavoro

All'udienza del **26 maggio 2026** innanzi alla giudice del lavoro dr.ssa Silvana Cirvillieri compaiono per il ricorrente l'avv. Fronticelli, per l'INPS l'avv. Rizzi in sost. avv. Conrotto e avv. Pasut.

Gli Avvocati discutono la causa: l'avv. Fronticelli chiede l'accoglimento del ricorso, con distrazione delle spese di lite in proprio favore; l'avv. Rizzi si riporta al contenuto e alle conclusioni della memoria.

La giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

rilevato che:

il ricorrente lavorava alle dipendenze di  dal 1/04/2016, la società veniva posta in liquidazione giudiziale in data 1/10/2024, il ricorrente

continuava a svolgere la propria attività lavorativa fino al 10/10/2024, data in cui il Curatore comunicava l'esistenza della procedura concorsuale. Veniva autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa dal 13/12/2024 al 31/01/2025, periodo in cui il ricorrente prestava attività lavorativa fino alla cessazione del rapporto. Il ricorrente veniva ammesso al passivo della procedura per € 6.865,56 (di cui € 3.275,30, con il grado del privilegio, a titolo di retribuzione per il mese di settembre 2024, € 1.133,89, con il grado di prededuzione, a titolo di retribuzione per il periodo lavorato nel mese di ottobre 2024, € 1.637,66 a titolo di ratei, € 818,81, a titolo di indennità per ferie non godute maturate negli ultimi tre mesi). L'INPS rifiutava il pagamento del predetto importo affermando che, stante la cessazione del rapporto di lavoro il 31/01/2025, *"le "ultime tre mensilità" spettanti per legge sono esclusivamente quelle di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, anche se il rapporto, nel frattempo, è stato sospeso"*. Tale prospettazione non può essere condivisa. Nel calcolo a ritroso non può tenersi conto del periodo di sospensione dell'attività lavorativa dall'11 ottobre al 12 dicembre 2024, per cui devono considerarsi ultime tre mensilità l'intero mese di gennaio 2025, (circa) metà del mese di dicembre 2024, (circa) metà del mese di ottobre 2024 e l'intero mese di settembre 2024. Sotto altro profilo non possono essere equiparati il lavoro prestato alle dipendenze della società in bonis e quello prestato durante la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa (nel caso di specie presumibilmente autorizzata dal giudice delegato su proposta del curatore, ex art. 104, co. 2 L.F., art. 211 CCII co.3), per cui settembre e ottobre 2024 rientrano fra le ultime tre mensilità a carico del Fondo di garanzia con riferimento all'attività prestata alle dipendenze di .

il ricorso deve pertanto essere accolto;

le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

condanna l'INPS al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 6.865,56, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocata Chiara Giovanna Fronticelli Baldelli.

Così deciso in Torino, il 26 maggio 2026.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI